

---

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1924, n. 268

**Applicazione di magistrati alla Prima Presidenza e alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno. (024U0268)**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, col quale, sopresse le Corti di cassazione di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, fu resa unica per tutto il Regno, anche in materia civile, l'attivit  della Corte di cassazione;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2618, col quale fu modificato l'ordinamento della Corte di cassazione del Regno;

Considerato che, per agevolare il compito essenziale della Corte di cassazione del Regno di mantenere l'uniformit  dell'indirizzo giurisprudenziale da essa segnato alle altre magistrature, in conformit  dello scopo cui fu diretta la riforma dell'istituto della Corte di cassazione, rendesi opportuno applicare, presso la Prima Presidenza e la Procura generale della Corte di cassazione alcuni magistrati, i quali, seguendo assiduamente l'attivit  giurisdizionale delle varie Sezioni della Corte, e i lavori degli uffici della Procura generale, tanto in materia civile quanto in materia penale, ne colgano le concordanze e ne segnalino prontamente le difformit  attraverso l'esame metodico delle decisioni e delle motivazioni; onde i capi e i componenti della Corte di cassazione possano sempre rendersi conto delle tendenze che la giurisprudenza dell'una e dell'altra Sezione vada assumendo (sui vari argomenti) e coordinarle per la migliore e uniforme applicazione della legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la Prima Presidenza della Corte di cassazione del Regno sono addetti tre magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello o parificato, che sono alla diretta dipendenza del Primo presidente della Corte di cassazione del Regno, dal quale ricevono le istruzioni occorrenti per il loro lavoro. Egualmente, presso la

Procura generale della Cassazione del Regno, e' addetto un magistrato di pari grado, alla diretta dipendenza del procuratore generale. Ai detti magistrati puo' essere applicata la disposizione del primo comma dell'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2780, non oltre pero' i limiti di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 2

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Oviglio - De' Stefani

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi' 7 marzo 1924.

Atti del Governo, registro 222, foglio 31. - Granata.

---